



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 241

li 04/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che abroga la L. 183/89 recependone i contenuti;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgsn. 152;

Visto in particolare, l'art. 63 del d. lgs n. 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di Bacino Distrettuale;

Visto in particolare l'art. 64 del d.lgs. n.152 del 2006 che ha articolato il territorio nazionale in 7 Distretti Idrografici tra i quali il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che aggrega al suo interno le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e regionali presenti sul territorio di sette Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia);

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, attuativo del comma 3 del citato art. 63, che disciplina la costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali e dispone l'effettiva soppressione delle Autorità di Bacino ex legge 183/89, a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, attuativo del comma 4 del citato art 63, che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del d.lgs. 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Viste le Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal d.lgs. 152/06 e dal d.lgs. 30/09 che definiscono la politica comunitaria in materia di acque e che le stesse direttive hanno l'obiettivo di garantire la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e l'utilizzo sostenibile delle acque comunitarie;

Visto che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale concorre alla difesa, tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali – quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto il D.M. 16 giugno 2008, n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto;

Visto il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 art.1, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Visto che l'art. 3-bis del DL. 208/2008, introdotto dalla legge di conversione, prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale hanno funzioni di coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza;

Visto il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30, "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo";

Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale e i relativi allegati della soppressa Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con cui è stato adottato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale – DAM - ai sensi dell'*art. 13 della direttiva 2000/60/CE* e dell'*art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 1 (avviso Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 55 dell'8 marzo 2010);

Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Visto il DPCM del 10 aprile 2013 di approvazione del Piano di Gestione Acque- I ciclo adottato nel 2010 pubblicato nella G.U. 10 luglio 2013, n. 160;

Vista la deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha adottato, ai sensi dell'*art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, il Piano di Gestione delle Acque – II ciclo del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

Visto il D.P.C.M. 27 ottobre 2016 che approva il Piano di Gestione Acque - II Ciclo, relativo al periodo 2018-2021, del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, pubblicato nella G.U. 31 gennaio 2017, n. 25;

Visto le attività del Piano di Gestione Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale III ciclo in corso di realizzazione;

Visto il PON "Legalità" 2014-2020 approvato con Decisione C (2015) n. 7344 e quello riprogrammato con Decisione C(2018) n. 20, articolato in Assi;

Visto l'Asse 2 del PON "Legalità" 2014-2020 "*Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico*" che interviene per rafforzare il presidio di legalità di aree a particolare vocazione produttiva il cui sviluppo è minato dalla presenza di gravi reati perpetrati da parte della criminalità organizzata;

Visto il D.S. n. 251 del 08/04/2019 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Arma dei Carabinieri;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona dell'Autorità di Gestione del" PON Legalità FESR-FSE 2014-2020" e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale del 02/05/2019;

Visto il D.S. n. 303 del 03/05/2019 di approvazione della proposta progettuale "*Sistema di protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di Cassano Irpino*" e costituzione del gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Vista la nota prot. n. 6996 del 02/08/2019 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto "Sistema di protezione e sorveglianza del Bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di Cassano Irpino" - Asse 2 del PON "Legalità" 2014-2020 "*Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico*" e la richiesta di trasmissione di specifica documentazione per l'accettazione del finanziamento;

Vista la nota prot. n. 10535 del 09/08/2019 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha accettato il finanziamento accordato e trasmesso, tra l'altro, il D. S. n. 303/2019.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la nota prot. n. 7530 del 03/09/2019 con la quale il Ministero dell'Interno ha richiesto all'Autorità di Bacino di precisare i contenuti del D.S. 303/2019 e della nota prot. n. 10535 del 09/08/2019;

Visto il D.S. n. 549/2019 che ha rettificato del D. S. n. 303/2019 relativamente al gruppo di lavoro;

Vista la nota prot. n. 11253 del 06/09/2019 con la quale l'Autorità di Bacino ha riscontrato le richieste di integrazione del Ministero dell'Interno, dando avvio alle attività;

Viste le note prot. n. 11255 e prot. n. 11256 del 06/09/2019 riscontrata dalla società Hitachi rispettivamente con le note assunte al protocollo dell'Ente ai n. 11809 e n. 11810 del 20/09/2019;

Viste la nota prot. n. 11681 del 17/09/2019 riscontrata dalla società Oracle con la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 11971 del 25/09/2019;

Vista la relazione trasmessa dal RUP e dal DEC in data 01/10/2019 sulle valutazioni condotte in merito alle soluzioni HW e SW disponibili per la realizzazione di una *Piattaforma di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"* e di un *Framework nativamente integrato di video management, business intelligence, data orchestration, analytics*;

Visto il D.S. n. 627/2019 con il quale si è preso atto delle conclusioni della relazione trasmessa dal RUP e dal DEC e si è autorizzata la consultazione di mercato proposta dal RUP e dal DEC;

Considerato che al termine della consultazione di mercato avviata autorizzata con il D.S. n. 627/2019 è stata acquisita la risposta della sola società Hitachi;

Visto il D.S. n. 718/2019 con il quale si è preso atto dell'esito dell'indagine di mercato autorizzata con il D.S. 627/2019 e si è individuato come canale per l'acquisizione delle forniture oggetto della stessa indagine il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDA);

Considerato che in base ai risultati della consultazione di mercato risulta possibile procedere ad acquisire la fornitura con l'individuazione specifica del produttore, nel caso di specie individuato nella società Hitachi.

Considerato che, in base al Manuale di Attuazione del PON Legalità, per i progetti tecnologici è necessario acquisire, eventualmente anche a ratifica, il parere della *Task Force "Infrastrutture Tecnologiche" dell'Autorità di Gestione* in merito alla coerenza della documentazione tecnica di gara con il progetto finanziato;

Visto il DS n. 719/2019 con il quale:

- è stata approvata la documentazione di gara (Capitolato d'Oneri, Specifiche Tecniche, Offerta Economica Unitaria, Schema di Contratto, Schema avvalimento) per l'acquisizione di una *Piattaforma Hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"*;
- è stata autorizzata, nelle more di formalizzazione del parere della Task Force "Infrastrutture Tecnologiche", l'acquisizione della fornitura di cui al punto precedente attraverso la convenzione Consip ICT - SDAPA tramite procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa a massimo ribasso.

Visto il parere positivo della *Task Force "Infrastrutture Tecnologiche" dell'Autorità di Gestione* in merito alla procedura di affidamento *Piattaforma Hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"* trasmesso con nota prot. n. 10806 del 28/11/2019

Visto il DS n. 847/2019 con il quale è stata nominata la Commissione di gara per l'affidamento inerente la fornitura di una *Piattaforma Hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"*;

Visto il DS n. 128/2020 con il quale l'appalto per la fornitura della *Piattaforma Hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"*, svolto tramite la



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

convenzione Consip ICT - SDAPA e contraddistinto dal codice CIG [8094380DAC], è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/16 alla società Infordata S.p.A., per l'importo di € 947.977,00 oltre IVA di legge.

Considerato che per quanto all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dalla società Infordata S.p.A.

Considerato che all'esito positivo della verifica (*le prove sono conservate agli atti dell'amministrazione*) ed in assenza di riscontro decorsi trenta giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/16 (*cf. prot. B.D.N.A. n. PR_LTUTG_Ingresso_0015042_20200402*), è possibile dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicazione operata alla società Infordata S.p.A. con DS n. 128/2020, procedendo alla stipula del contratto d'appalto.

Considerato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/16, in ogni caso, il contratto deve essere sottoposto alla condizione risolutiva, relativa ai tentativi di infiltrazione mafiosa emersi successivamente.

Considerato che con i DS n. 128/2020 e n. 129/2020 sono stati aggiudicati in medesimo tempo alla identica Infordata S.p.A., gli appalti di cui ai codici CIG [8094380DAC] / Importo € 947.977,00 oltre IVA di legge e CIG [8128390F9C] / Importo di € 555.809,23 oltre IVA di legge, inducendo l'amministrazione a richiedere unicamente l'informazione antimafia di cui al prot. B.D.N.A. n. PR_LTUTG_Ingresso_0015042_20200402.

Per quanto visto e considerato in premessa ed a norma delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Art.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicazione operata alla Infordata S.p.A. con il DS n. 128/2020 è dichiarata efficace.

Art.2. È autorizzata la stipula del contratto con la Infordata S.p.A, relativo alla fornitura della *Piattaforma Hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione "Legalmente valida"* / CIG [8094380DAC] / Importo € 947.977,00 oltre IVA di legge.

Art.3. Ai sensi ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/16 il contratto di cui al precedente articolo è sottoposto alla condizione risolutiva, relativa ai tentativi di infiltrazione mafiosa emersi successivamente.

Il Segretario Generale
Dott.^{ssa} Vera Conbelli